



COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Del 27/12/2018

=====

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica: Approvazione.

=====

L'anno **2018** il giorno **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09.00** nella sede Comunale,

Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del Consiglio in data 21/12/2018 prot. n. 12114 consegnato a tutti i signori consiglieri, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
RAFFAELE RUSSO	X		SALVATORE RUSSO	X	
GIOVANNA DEL MONTE	X		MICHELE BUONOCORE	X	
FRANCESCO DI GAETANO	X		ANTONIO SCIALDONE	X	
TOMMASO SCIALDONE	X		PASQUALE CAMMUSO	X	
FILOMENA DI LELLO	X		GIANCARLA SPANO	X	
MARIA LAURA VENOSO	X		LUIGI ROMANO		X
MICHELA CIOPPA	X				
			TOTALE	12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Francesca De Cristofaro incaricata della redazione del presente verbale.

Presiede l'Avv. Maria Laura Venoso nella qualità di Presidente del Consiglio.

La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare, invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica: Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 33 (Modifiche alla legge regionale Campania n° 9/1983) della legge regionale Campania n° 1 del 27 gennaio 2012 prevede il trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano richiesta, delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, della legge regionale Campania n°9/1983, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale Campania 28 dicembre 2009, n°19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);

- la Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n° 9 con la deliberazione di Giunta Regionale n° 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n° 1 – Articolo 4bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n° 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata";

- con deliberazione di Giunta Regionale n° 317 del 28/06/2012, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, di cui all'articolo 4- bis della legge regionale campania n° 9/1983, introdotto dall'articolo 33 della legge regionale campania 27 gennaio 2012, n° 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Vitulazio;

VISTO che, l'articolo 4bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale Campania n° 9/1983, stabilisce che ogni aspetto connesso al funzionamento della Commissione, deve preventivamente essere regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;

RITENUTO opportuno predisporre ed approvare un Regolamento, che si proponga l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo alle norme sopra citate;

VISTO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, il Responsabile dell'Area urbanistica e territorio, ha provveduto a redigere lo schema di "Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica comunale " composto da n° 17 articoli;

RITENUTO, pertanto, approvare il "Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica comunale", composto da n°17 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO la legge regionale Campania n° 9/1983 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della Regione Campania n° 4/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO lo schema di "Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica comunale" allegato;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte:

1) **DI APPROVARE** il "Regolamento per il funzionamento della Commissione sismica comunale" composto da n° 17 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO:**

- che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

- che copia dell'atto deliberativo sarà consultabile, a decorrere dalla sua pubblicazione, dal sito web di questo Ente "Albo Pretorio online";

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE DI DELIBERARE

3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presidente del Consiglio Comunale M.L. Venoso, passa la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento posto all'ultimo punto all'Ordine del Giorno.

Il Sindaco spiega che si è deciso di istituire apposite commissioni per la istruttoria delle pratiche del sisma, al fine di accelerarne la definizione. Il Regolamento, predisposto dal Responsabile dell'Area IV, disciplina le modalità di funzionamento delle due commissioni istituite.

Il Cons. A. Scialdone, chiede una correzione all'art. 2 nel quale si ripete due volte la parola "formate". Egli chiede poi se la decisione di istituire due commissioni sia legata al numero di pratiche da istruire e se è stata fatta in passato richiesta di trasferimento delle funzioni al Comune di Vitulazio o sarà formulata dall'attuale amministrazione.

Il Sindaco, con riferimento al primo quesito risponde affermativamente. Quanto alla seconda domanda, specifica che la richiesta era stata fatta negli anni scorsi ma rigettata per ragioni formali, pertanto verrà nuovamente inviata entro i termini di legge.

Si passa alla votazione dell'argomento posto al punto 6 all'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi come riportato in allegato;

Presenti e votanti: 12,

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano,

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (A. Scialdone, P. Cammuso)

Successivamente, stante l'urgenza, si vota anche per la immediata esecutività, con il seguente esito

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (A. Scialdone, P. Cammuso)

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio si chiude alle ore 9.42.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 3 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 5 – DURATA

ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI

ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

ART. 9 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

ART. 14 - MODULISTICA

ART. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

ART. 16 - NORME DI RINVIO

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2,3 e 4 della L.R. 7/1/1983 n.9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto:

"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

a) ricezione delle denunce dei lavori strutturali presentate dai committenti o dai costruttori che eseguono in proprio per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di deposito sismico - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;

b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, e rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;

c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;

d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 comma 1 legge regionale n. 9 del 1983;

e) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico - articolo 4 comma 3 legge regionale n. 9 del 1983;

f) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti – articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;

g) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

h) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori – articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;

i) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;

j) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata,

k) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;

l) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

m) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

n) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;

- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.
3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in DUE.
 4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile dell'Area IV Urbanistica e Territorio, può istituire un'ulteriore commissione sismica rispetto a quanto stabilito al comma 3.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Le commissioni sono formate ciascuna da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
2. Il presidente ed il vice-presidente della commissione sono nominati con proprio atto dal Sindaco tra i membri in possesso dei requisiti di esperienza in collaudi sismici.
3. I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso l'Area Urbanistica e Territorio, previo avviso al pubblico, da integrarsi tre mesi prima della scadenza.
4. La nomina della commissione è effettuata con decreto Sindacale.
5. Con il decreto di nomina il Sindaco individua i componenti ed il segretario in persona di un dipendente comunale.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro.
7. Le sedute si tengono presso la sede municipale di Vitulazio, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente su richiesta del Responsabile di Area, che distribuisce le pratiche tra le due commissioni e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni.
8. Il mancato intervento ad almeno due sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I componenti della Commissione, quando si tratta di progetti da essi elaborati o in cui siano comunque interessati dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.

3. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge di un membro della Commissione Sismica.

4. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.

5. Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i membri sulla inesistenza della cause di allontanamento che li riguardano

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Le Commissioni sono convocate ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 comma 5.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'adunanza.

3. Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni dei soggetti designati, acquisirne le dichiarazioni di astensione di cui all'art. 3 comma 4 e trasmetterne verbale all'Ente.

ART. 5 - DURATA

1. La commissione resta in carica tre anni dal decreto sindacale di nomina.

2. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. La Commissione in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti almeno tre dei componenti della Commissione stessa. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti della Commissione nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra adunanza di seconda convocazione.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, la Commissione è validamente costituita qualora siano presenti almeno 2 componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

3. Il dipendente cui è conferito l'incarico di segretario è tenuto alla stesura del verbale della seduta.

4. Le riunioni della Commissione Sismica non sono pubbliche. Ove opportuno, il Presidente potrà ammettere l'audizione del progettista e del richiedente del permesso di costruire.

5. La Commissione, qualora lo ritenga utile, potrà richiedere di eseguire sopralluoghi.

6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, quello del Vice Presidente.

ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI

1. Per ogni seduta a cura del segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il

provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

4. Il versamento è effettuato con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

5. Le risorse introitate coprono il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della Commissione e dalle attività accessorie di cui al presente Regolamento

ART. 9 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative, è fissato in percentuale pari al 95% del contributo introitato dal Comune per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente.

2. Il contributo spettante ai singoli membri della commissione viene così suddiviso:

a) Presidente 20,00%

b) 15% Componenti commissione

La restante parte viene assegnata come segue:

c) 10% al personale del Settore competente, da dividere per il 3% al Responsabile del Procedimento e per il 7% al Responsabile P.O. firmatario dell'Autorizzazione Sismica, in quanto attività delegate non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Urbanistica

d) 5% al Segretario di Commissione

3. All'importo del contributo introitato dal Comune verrà detratta la somma pari al 5% corrispondente forfettariamente alle spese correnti di funzionamento della commissione (Fotocopie, R.R., materiale di cancelleria varia, avvisi, registrazioni etc).

4. Le somme corrisposte a titolo di compenso sono comprensive di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA.

5. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

6. La liquidazione dei corrispettivi è disposta con cadenza annuale dal Responsabile dell'Area, a consuntivo ed in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate per le quali sia stato regolarmente incassato il contributo.

ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica;

in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestano la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di P. di C.

3. In mancanza, la Commissione chiederà in visione all'Ufficio Urbanistico la pratica edilizia presentata.

ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.

2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.

- se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato

dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Vitulazio indirizzandola all'ufficio Urbanistica e Territorio.

Alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in duplice copia cartacea ed una copia su supporto digitale (cdrom o dvd);

- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in duplice copia cartacea e digitale (pdf, dwg, word, ...);

b) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale, a mezzo del RUP, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni;

decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;

c) Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990 effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, la trasmette alla commissione sismica;

d) La commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, relazioni a strutture ultimate, collaudi, volture, ecc.) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile dell'Area competente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

e) Le riunioni della Commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

f) La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;

- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;

- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

- g) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Area competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- h) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990;
- i) Il Responsabile del Servizio comunale competente trasmette al settore provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 4/4/2012, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto.

ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. Il segretario di ciascuna commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d) collaborazione con il Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi;

3. Resta, comunque, in capo al Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare: effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a

campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983.

4. L'Ufficio Urbanistica e Territorio si avvarrà della di personale interno per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

ART. 14 - MODULISTICA

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

2. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

ART. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

2. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

3. È data facoltà, dunque, al Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

ART. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

OGGETTO:

Regolamento per il funzionamento della
Commissione Sismica. Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: favorevole

Motivazione _____

Vitulazio, 20/12/2018

Il Responsabile dell'Area IV

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: favorevole

Motivazione _____

Vitulazio, 20/12/2018

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

[Signature]

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AVV. MARIA LAURA VENOSO
F.to Maria Laura Venoso

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa FRANCESCA DE CRISTOFARO
F.to Francesca De Cristofaro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Francesca De Cristofaro

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 07/01/2019 PER LA PUBBLICAZIONE
DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D.
Lgs. N. 267/2000.

ADDI' 07/01/2019

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to Ist. Amm. Raffaele Cioppa

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA
IL 27/12/2018

(X) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI' IL 07/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA FRANCESCA DE CRISTOFARO
F.to Francesca De Cristofaro